

**CENNI INTRODUTTIVI AL CONVEGNO NAZIONALE AIPDP (PISA –
GORGONA 6 -7 GIUGNO 2025) SU “RIEDUCAZIONE, TRA PENA E
RIPARAZIONE”**

di Giovannangelo De Francesco

Prendendo spunto dai contributi dei Relatori, l'autore invita a rimeditare il significato del principio rieducativo, accentuandone la vocazione a promuovere soluzioni tali da prescindere dal ricorso alla pena carceraria, e persino dalla pena tout court. Al riguardo, oltre ad una parziale 'reinterpretazione' della formula costituzionale (art. 27, 3° comma), lo scritto ne pone in risalto l'attitudine a rispecchiare quell' esigenza di 'prevenzione', cui risulta funzionale anche il volontario svolgimento di attività riparatorie, a maggior ragione se inserite nell'ambito dei percorsi di Restorative Justice. Da ultimo, ci s'interroga sulla compatibilità di quest'ultima con particolari tipologie d'illecito, illustrando le ragioni che militano a favore di una risposta affermativa.

Drawing inspiration from the contributions of the conference speakers, the author invites a reconsideration of the meaning of the rehabilitative principle, emphasizing its vocation to promote solutions that may dispense with recourse to imprisonment — and even, in certain respects, with punishment itself. In this regard, alongside a partial reinterpretation of the constitutional formula enshrined in Article 27, paragraph 3, of the Italian Constitution, the paper highlights its capacity to reflect the preventive dimension of criminal justice, a dimension to which the voluntary performance of reparative activities also proves functional, particularly when these are framed within pathways of Restorative Justice. Finally, the paper explores the compatibility of the latter with certain categories of offences, setting out the reasons that support an affirmative conclusion.

L'Incontro odierno, il quale figura tra i Convegni Nazionali promossi dall' Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale in collaborazione con il Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale, e che si svolgerà in due località della Toscana (il primo giorno, a Pisa, e il secondo nell' Isola della Gorgona, in modo da poter coinvolgere nel dibattito le persone ivi detenute), si annuncia come un significativo momento di riflessione su una tematica fondamentale della nostra disciplina, tale essendo indubbiamente quella inerente alla finalità rieducativa,

soprattutto alla luce di un confronto, oggi sempre più ineludibile, tra pena e riparazione.

Incentrato, nella prima giornata, su una serie cospicua di Relazioni – frutto della selezione, ad opera di rinomati studiosi, di appositi *Call for abstracts* (ed oggi affidate al coordinamento di autorevoli penalisti, e seguite da un ulteriore Intervento e da una Relazione di sintesi, anch'essi di alto profilo) - e, nella seconda, sull'incontro dei partecipanti con i detenuti della Gorgona, non senza un' Introduzione ad opera del Vice Presidente della Corte costituzionale Prof. Francesco Viganò, il Convegno ha potuto avvalersi del prezioso contributo del Presidente dell' AIPDP Prof. Gian Luigi Gatta (e degli altri membri del Consiglio Direttivo, tra i quali Domenico Notaro, Professore a Pisa, che si è fatto carico in misura rilevante anche dei profili organizzativi) come pure del Prof. Giandomenico Dodaro, Vice Presidente del DiPLaP. Ma non posso non ringraziare, anche nella mia qualità di ex-docente dell'Ateneo Pisano, anche i cari amici Prof.ssa Eleonora Sirsi, attuale Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, e Rolando Tarchi, anch'egli Professore a Pisa ed altresì Segretario della CASAG, per aver voluto onorare con i loro messaggi di apertura questa importante occasione congressuale.

*

Ed ora, alcune brevi considerazioni sull' argomento oggetto del nostro Convegno.

Il principio rieducativo, solennemente enunciato nell'art. 27, 3° comma, Cost., rappresenta sotto molteplici profili la chiave di volta del nostro universo disciplinare: come dimostra, tra l'altro, la circostanza, già da tempo evidenziata dallo stesso Giudice delle Leggi, ch'esso non vede limitata la sua rilevanza alle sole scelte inerenti al sistema sanzionatorio, ma giunge ad estendere la propria influenza sullo stesso terreno degli elementi del reato, tra i quali in via preminente il coefficiente 'personalistico' sotteso al giudizio di colpevolezza. Alla luce di una visione congiunta dell' art. 27, 1° e 3° comma, Cost., quel coefficiente trova invero conferma nella stessa prospettiva della rieducazione, risultando quest' ultima *sine causa* laddove il soggetto non appaia rimproverabile per il fatto commesso; e dovendosi aggiungere, peraltro, che anche il 'tipo' e l' 'entità' della colpevolezza non potranno non interagire con le prospettive della rieducazione, in ossequio ad un criterio di congruenza e di 'proporzione' rispetto al 'volto' soggettivo (oltre che alla dimensione oggettiva) con cui si presenta l'illecito.

Una simile chiave di lettura si armonizza, d'altronde – almeno ci sembra – con la stessa voce verbale da sempre oggetto di particolare attenzione presso gli interpreti del disposto costituzionale. Vogliamo dire che la locuzione “tendere” di cui all'art. 27, 3° comma pare alludere (salvo ulteriori aperture ermeneutiche, sulle quali avremo modo di soffermarci) all'esigenza di tenere al riparo il progetto rieducativo dalla tentazione di esasperare e ‘massimizzare’ l'interesse a prevenire la recidiva: un interesse che potrebbe invero condurre a travalicare i confini del rapporto con la gravità del fatto, sì da legittimare, in caso di prognosi sfavorevole, una sanzione destinata a protrarsi sino alla definitiva cessazione del ‘pericolo’ di ricaduta nel reato. In sostanza, anche laddove quest'ultima non possa ritenersi esclusa, la dimensione ‘tendenziale’ attribuita alla rieducazione varrà quale monito posto a salvaguardia della ‘misura’ espressa dal disvalore (sul piano oggettivo e soggettivo) delle componenti dell'illecito, in funzione di un'esigenza garantistica che permea di sé il disegno complessivo delle previsioni costituzionali.

*

Per altro verso – ed anzi, in una prospettiva sostanzialmente antitetica – deve dirsi, tuttavia, che l'esigenza rieducativa funge, a sua volta, da limite rispetto all'eventuale pretesa di sancire, al fine di renderla ‘conforme’ al disvalore del fatto, una sanzione radicalmente inconciliabile con la soddisfazione di tale fondamentale esigenza: come accade, in particolare, con l'applicazione all'illecito della pena dell'ergastolo, la quale – oltre ad apparire censurabile per il suo contrasto con la ‘dignità’ della persona (dato, che, come notato altrove, essa implica l' ‘esclusione’ del soggetto dalla convivenza civile, infliggendogli un marchio ‘d'indegnità’ umanamente e socialmente intollerabile) – si rivela incompatibile, dato il suo carattere perpetuo, con la stessa dimensione teleologica del programma rieducativo; non senza aggiungere che l'attuale possibilità di una cessazione anticipata della sua esecuzione si risolve, in definitiva, in una sorta di estremo rimedio rispetto ad una perdurante anomalia, quando non addirittura ‘patologia’ del sistema sanzionatorio, non riuscendo esso a cancellare la vocazione di una pena siffatta a tradursi in quella sorta di ‘morte civile’ di chi venga a subirla, e che non è escluso, del resto, possa tuttora conseguire alla relativa condanna quale epilogo ‘naturale’ dell'indole della sanzione.

Ma v'è di più. A parte il ben noto rilievo secondo il quale dovrà escludersi che, in nome di un preteso carattere 'vincolante' del traguardo rieducativo, le *modalità* del perseguimento dello scopo possano tradursi in una 'manipolazione' in forma coattiva della personalità dei destinatari, non sembra azzardato scorgere, ad un livello più elevato, l'influenza latente sulla formula costituzionale di una più profonda e 'sofferta' coscienza nel momento di rendere tra loro conciliabili lo stigma punitivo con la prospettiva della rieducazione. Certo: nessuno oserebbe affermare che la concezione 'penale' costituzionale (si pensi anche al parallelismo con la nota questione circa il ruolo e la fisionomia delle 'misure di sicurezza' evocate dall'art. 25 Cost.) possa venire decifrata alla luce delle scelte e degli orientamenti desumibili dalla prassi normativa ordinaria. E tuttavia, è parimenti innegabile come sarebbe quanto meno irrealistico, sotto il profilo politico e socio-culturale, trascurare del tutto il *milieu* storicamente riscontrabile (e che perdura in buona parte tuttora) con il quale la fonte suprema dell'ordinamento venga chiamata a confrontarsi, e che è destinato inevitabilmente a far sentire il suo peso sul tenore delle formule testuali e sui loro più profondi significati.

Si vuol dire, in buona sostanza, che, nel sancire il principio rieducativo, il legislatore costituente non poteva non essere influenzato dalla consapevolezza che la sanzione penale veniva per lo più concepita come una risposta di contenuto afflittivo, soprattutto (anche se non esclusivamente) in virtù della preferenza accordata a quella misura di carattere segregativo e 'custodialistico' tradizionalmente rappresentata dalla detenzione in carcere; una misura, per vero, sulla cui attitudine ad 'ospitare' un programma rieducativo non sono in pochi (per usare un eufemismo) a dichiarare, con il conforto dell'esperienza, il proprio scetticismo o la propria totale sfiducia.

Da tale angolo visuale, si può dunque formulare l'ipotesi che proprio la suddetta consapevolezza abbia suggerito (tra l'altro) di configurare la meta rieducativa in guisa di un obiettivo 'tendenziale': non già beninteso, per sminuirne l'importanza, quanto invece, pur nell'intento di stimolare a perseguirlo, di comunicare all'interprete la difficoltà di un simile compito, impegnandolo a fare il possibile in tale direzione anche di fronte alla 'resistenza' opposta dalla mancanza di una condizione di libertà. Sottolineiamo: *anche*; poiché – coerentemente con il valore attribuito all'istanza rieducativa – non è incongruo ritenere che la ridotta potenzialità, sotto questo profilo, della pena detentiva, implicasse, da parte dello stesso Costituente, un contemporaneo invito a promuovere soluzioni maggiormente consentanee a rendere concretamente realizzabile il disegno rieducativo.

*

Si comprende, allora, da questo punto di vista, la ragione di fondo della tendenza, sviluppatasi ormai da decenni, ad assecondare (grazie anche al contributo decisivo della Corte costituzionale) il ricorso – oltre che al potenziamento di istituti come quello, ad es., dell'ammissione al lavoro, anche *extra moenia* - a modelli 'alternativi' o 'sostitutivi' della pena carceraria, fino ad arrivare alla formulazione di proposte (si pensi per tutte a quella riguardante la detenzione domiciliare) in grado di scongiurare il più possibile gli effetti desocializzanti della custodia in carcere: la quale, per di più – è appena il caso di ricordarlo – soffre attualmente della presenza di un contesto esecutivo segnato (complice il fenomeno del sovraffollamento carcerario) da una sistematica violazione dei diritti e dei bisogni più elementari dei soggetti detenuti, in ispregio, non soltanto dell'istanza rieducativa, ma, ancor prima, di quel connotato di "umanità" della pena che precede ed accompagna il richiamo costituzionale alla finalità di reinserimento sociale dell'autore dell'illecito.

Ragionando in questi termini, e ritornando al tema della rieducazione e alla sottostante 'inquietudine' del Costituente nel riconoscere la difficoltà di perseguirla, non appare azzardato ribadire come il precetto costituzionale funga da stimolo ed incentivo a 'rivedere' – in quella ben nota ottica dinamico-evolutiva che la scienza politica suole attribuire alla 'legittimazione' a fronte della dimensione statica della 'legittimità' del potere costituito – le ragioni giustificatrici della stessa sanzione che da più di due secoli domina il nostro settore disciplinare: nel senso, cioè, di poter fare da sponda ad una progressiva 'delegittimazione' della stessa pena carceraria (ancorché temporanea), essendosi questa dimostrata sempre meno credibile ai fini del superamento del paradigma retributivo grazie ad un'idea o programma 'di scopo' volti ad affrancare la risposta all'illecito dalle logiche stigmatizzanti dell'afflizione e della coercizione.

*

Tutto ciò considerato – e come dimostra in maniera emblematica il titolo apposto al nostro Incontro di studio – si avverte tuttavia il bisogno di ampliare ulteriormente lo scenario delle possibili 'alternative' rispetto ai modelli, per quanto sempre più

evoluti e sensibili ai progressi della scienza e della politica criminale, via via elaborati per contrastare il primato della sanzione detentiva.

Si muova dalla seguente riflessione di principio. L'ideologia rieducativa – l'unica espressamente richiamata dalla Costituzione a proposito delle finalità della pena – non può non essere valorizzata nella sua attitudine a rappresentare il fulcro di irradiazione di una visione di fondo orientata in chiave 'preventiva': alla sua stregua, pertanto, è ragionevole – ed anzi, 'costituzionalmente necessario' – 'pensare' (o ripensare) l'intero sistema in questa prospettiva teleologica, in questa dimensione di 'risultato' (bensì, eventuale, ma) da perseguire mediante il ricorso a strategie e scelte operative le quali si rivelino (col sacrificio minimo delle libertà!) adeguate rispetto a quella finalità di principio.

Orbene, se colleghiamo una simile constatazione alla ricerca, per l'appunto, dei mezzi prospettabili per il conseguimento di un simile obiettivo, non possiamo allora dimenticare come, già a partire dagli studi di illustri criminalisti del secolo scorso, sia stato mostrato, con ampiezza di svolgimenti, che lo stesso 'rito di passaggio' dalla minaccia della pena alla sua applicazione non possa ritenersi come uno sviluppo inevitabile. Se è lo scopo a 'decidere', i mezzi, purché legittimi, potranno ben atteggiarsi sotto forma di percorsi non necessariamente 'penali', sino al punto di arrivare a garantire l'auspicata 'convalida normativa' (in termini, soprattutto, di 'prevenzione positiva') del precetto penale attraverso soluzioni accompagnate da una contestuale esclusione della punibilità per il fatto commesso (o che si suppone lo sia stato).

Ed è proprio in quest'ottica che viene appunto a manifestarsi la rilevanza delle condotte con funzione *lato sensu* 'riparatoria', 'ripristinatoria', 'reintegratoria' – o come meglio s'intenda definirla – rispetto al fatto imputato; qualora risulti possibile constatare che tali condotte si rivelino conformi alle esigenze della prevenzione – sì da soddisfare le aspettative della vittima e della comunità che le esprime – l'applicazione della pena, con i rischi ch'essa comporta (specialmente se detentiva, ma non solo, visto l'effetto che comunque accompagna lo stigma della sanzione) in ordine alla (im)possibilità della rieducazione, non potrà non rivelarsi ultronea rispetto alle esigenze (e ai principi!) dell'ordinamento penale.

Deve essere dunque lodato ed apprezzato senza riserve e senza ambigui od artificiosi 'distinguo' l'impegno dei nostri Relatori nel mostrare che un'altra strada è, non solo possibile, ma anzi preferibile, quando non proprio doverosa dal punto di vista

costituzionale e politico-criminale. Un impegno oggi tanto più importante e significativo di fronte alla deriva francamente autoritaria che sta trascinando in un vortice di furore repressivo (che non risparmia gli stessi minorenni, come emergerà anche dal nostro dibattito) le tendenze della legislazione e le scelte operative variamente adottate con la pretesa di una più ‘sicura’ risposta all’illegalità.

La visione riparativa rappresenta la cifra qualificante di un orizzonte rieducativo volto a stimolare l’autoresponsabilità, e con essa la messa in opera di un progetto riferibile allo stesso autore del fatto, e in quanto tale, nel suo stesso ‘farsi’ e svilupparsi, chiamato a testimoniare la scelta di orientare diversamente la propria condotta in relazione alla ‘controparte’ (in senso lato) del conflitto all’origine dell’illecito. Il che beninteso, non significa negare la rilevanza – che la stessa Riforma Cartabia ha meritoriamente rafforzato – di soluzioni penali alternative al carcere, ma, semmai, cercare, come emergerà dagli interventi che seguiranno, di nutrirle, implementarle, irrobustirle ulteriormente, grazie allo stesso inserimento nelle medesime di prestazioni a contenuto riparativo (per non parlare dell’eventuale potenziamento, già a livello di previsioni edittali, di modelli prescrittivi incentrati su di un analogo programma).

Né si può fare a meno di aggiungere come l’ottica riparativa realizzi un significativo punto di contatto tra le strategie di risposta alla devianza da parte di singoli individui e quelle riguardanti gli illeciti riferibili a strutture di carattere societario: dove non sono in pochi (e tra di essi anche alcuni dei Relatori al nostro Convegno) a porre in evidenza come agli enti collettivi meglio si addica una reazione dell’ordinamento che, invece di risolversi nel ‘fuoco fatuo’ della sanzione, si esprima nell’istradare questi ultimi verso un progressivo adeguamento dei propri modelli organizzativi (talora carenti a causa della difficoltà di valutare *ab initio* la loro efficacia preventiva) alle necessità della tutela, mediante quegli interventi migliorativi e ‘riparativi’ che appaiano maggiormente funzionali alla ‘cura’ degli interessi coinvolti.

*

D’altro canto, l’orizzonte che si dischiude di fronte ad un programma rieducativo che veda accentuata la sua vocazione ‘solidaristica’, e che dunque – com’è stato ben detto – tenda sempre più ad allontanarsi dalla persistenza in “maniera occulta” di “forme coatte di controllo” tali da minarne la credibilità, non può non indurre a

guardare con particolare favore a quel modello di ‘giustizia riparativa’ tenuto a battesimo nel nostro ordinamento grazie alla predetta Riforma Cartabia.

Ed invero, tale modello, per quanto limitato nei suoi effetti dalla normativa in vigore, denota indubbiamente una scelta più coraggiosa e lungimirante, la quale, una volta implementata con i dovuti percorsi attuativi, non potrà non incidere profondamente sugli assetti del ‘pianeta-giustizia’: come dimostra, nonostante la timidezza di alcune soluzioni, la stessa idea di dedicarvi una ‘disciplina organica’, che la dice lunga sull’esigenza di riconoscere una ‘dignità autonoma’ ad un paradigma largamente innovativo.

In effetti, è difficile negare che si tratti di una svolta culturale destinata a proiettarsi verso una forma di giustizia differente rispetto alle esperienze finora acquisite, sebbene pur sempre ricollegabile allo spirito innovativo di alcune tendenze con cui ci siamo venuti confrontando. In essa si radica l’invito ad un dialogo ‘diretto’ tra le parti ‘private’ del conflitto, e sia pure circondato da una serie di garanzie in ordine alla sua rispondenza agli scopi della tutela, non ultima quella di un sindacato giudiziario circa gli snodi essenziali del programma riparativo ed il suo risultato finale. Ma va pure sottolineato come, malgrado alcune esitazioni della dottrina, sia impossibile dubitare che il modello in questione venga ad iscriversi (senza per questo esaurirlo) all’interno dello stesso progetto rieducativo, accentuandone anzi la valenza in chiave ‘responsabilizzante’ ed autenticamente solidarista: sì da battere in breccia – sembra giunto finalmente il momento - l’idea vetusta di una conseguenza da ‘subire’, per privilegiare la dimensione ‘attiva’ della assunzione di un impegno a favore della comunità, il quale, una volta condiviso quanto alla sua efficacia riparativa, venga a rispecchiare, *rebus ipsis et factis*, la volontà di conformarsi nuovamente alle aspettative della tutela.

*

Vero è, d’altronde, che sarebbe eccessivo concludere che la giustizia riparativa possa adattarsi senza particolari problemi a qualsiasi manifestazione penalmente rilevante. A parte le ben note perplessità concernenti la sua adozione con riguardo, ad es., alle forme più gravi di criminalità organizzata, interrogativi di non poco momento si profilano in relazione al delicato settore (che sarà oggetto di un’apposita Relazione) delle condotte sessualmente connotate. Là dove, in effetti, sembra difficile sfuggire

all'impressione di una sorta di 'ambivalenza' delle prospettive che il modello in questione lascia trasparire: da un lato, invero, l'indubbia caratterizzazione in termini di conflitto interpersonale insita in tali forme d'illecito (la quale potrebbe consigliare un incontro con la vittima volto a stimolare una 'presa di coscienza' del proprio gesto, e a promuovere una 'pedagogia' del rispetto delle altrui sfere di libertà); ma dall'altro, anche il rischio di rinnovare nella persona offesa la sofferenza e l'angoscia provocate dalla violenza subita, ingenerando quell'effetto deleterio di una 'seconda vittimizzazione' che rappresenta senza dubbio il male peggiore per chi abbia già sperimentato il trauma dell'abuso e della sopraffazione.

Per altro verso, il fenomeno 'riparativo' ha condotto a confrontarsi con una fenomenologia di illeciti decisamente 'eccentrica', per così dire, rispetto ai contesti che, più o meno esplicitamente, hanno rappresentato il filo conduttore delle nostre riflessioni.

Si allude chiaramente alla problematica di crimini, come quelli contro l'umanità od assimilabili, tali da scuotere in profondità i valori dell'intera Comunità internazionale: una problematica segnata, in numerosi Stati, dall'esperienza delle c.d. Commissioni per la Verità e la Riconciliazione o di altre soluzioni parzialmente analoghe (esperienza sulla quale si sofferma, nel quadro di più ampie riflessioni, anche una delle Relazioni al nostro Convegno). Invero, attraverso simili forme di 'giustizia di transizione', ci si è proposti di superare, grazie al pubblico riconoscimento e alla riparazione di tali delitti – quale premessa di un disegno di 'pacificazione' e di condivisione della memoria – le conseguenze di gravi conflitti politici od interetnici all'origine di estese violazioni dei diritti umani in pregiudizio di interi gruppi di popolazioni.

Ebbene, stando al parere di alcuni studiosi, la soluzione riparativa – per quanto caratterizzata da una dimensione collettiva e 'corale' che la differenzia dal paradigma 'ordinario' – sembrerebbe, in questi casi, quella maggiormente conforme ad assecondare i bisogni della giustizia, dal momento che l'impronta 'individualistica' che domina il processo penale e la stessa funzione della pena si porrebbe in contrasto con il carattere 'macroscopico' di vicende storico-politiche tali da incidere profondamente sulla stessa compagine istituzionale e sulle comunità coinvolte a vario titolo nella genesi o nella prosecuzione del conflitto.

Non è questa la sede per affrontare un argomento così complesso e tuttora in attesa di risposte soddisfacenti; un argomento, peraltro che – stando a quanto annunciato nella documentazione disponibile – tornerà a interpellarci anche in questa sede,

insieme ad uno sguardo ulteriore su alcune possibili interconnessioni con le competenze attribuite alla Corte Penale Internazionale. A tale proposito, viene da domandarsi, in effetti, se, nelle ipotesi considerate, alla Corte possa spettare il compito di esercitare i suoi poteri in seconda battuta - una volta, cioè, rivelatesi impraticabili o inefficaci le iniziative rivolte ad una finalità 'riconciliativa' - ed altresì se essa, com'è stato talora suggerito, possa dotarsi di strumenti atti a sviluppare percorsi in chiave riparativa volti a supplire alle difficoltà incontrate a livello nazionale.

Ma è tempo ormai di porre fine a queste considerazioni introduttive e di cedere la parola ai Responsabili delle singole Sessioni del Convegno ed ai giovani e valenti Relatori, affinché essi procedano ad illustrare, con ben altra competenza e ricchezza di argomentazioni, le tematiche di fondo sin qui brevemente delineate.